

## DIRETTIVA DI ESECUZIONE (UE) 2018/100 DELLA COMMISSIONE

del 22 gennaio 2018

**recante modifica delle direttive della 2003/90/CE e 2003/91/CE, che stabiliscono modalità di applicazione rispettivamente dell'articolo 7 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio e dell'articolo 7 della direttiva 2002/55/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di piante agricole e delle specie di ortaggi**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2, lettere a) e b),vista la direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2, lettere a) e b),

considerando quanto segue:

- (1) Le direttive della Commissione 2003/90/CE <sup>(3)</sup> e 2003/91/CE <sup>(4)</sup> sono state adottate per garantire che le varietà che gli Stati membri inseriscono nei cataloghi nazionali siano conformi ai protocolli stabiliti dall'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV) per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame delle varietà, nella misura in cui siano stati stabiliti tali protocolli. Per le specie non contemplate dai protocolli dell'UCVV tali direttive prevedono l'applicazione delle linee direttrici dell'Unione internazionale per la protezione delle novità vegetali (UPOV).
- (2) Successivamente all'ultima modifica delle direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE apportata dalla direttiva di esecuzione (UE) 2016/1914 della Commissione <sup>(5)</sup>, l'UCVV e l'UPOV hanno stabilito ulteriori protocolli e linee direttrici e hanno aggiornato quelli esistenti.
- (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza le direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE.
- (4) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

## Articolo 1

Gli allegati I e II della direttiva 2003/90/CE sono sostituiti dal testo figurante nella parte A dell'allegato della presente direttiva.

<sup>(1)</sup> GUL 193 del 20.7.2002, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GUL 193 del 20.7.2002, pag. 33.

<sup>(3)</sup> Direttiva 2003/90/CE della Commissione, del 6 ottobre 2003, che stabilisce modalità di applicazione dell'articolo 7 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di piante agricole (GUL 254 dell'8.10.2003, pag. 7).

<sup>(4)</sup> Direttiva 2003/91/CE della Commissione, del 6 ottobre 2003, che stabilisce modalità di applicazione dell'articolo 7 della direttiva 2002/55/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di ortaggi (GUL 254 dell'8.10.2003, pag. 11).

<sup>(5)</sup> Direttiva di esecuzione (UE) 2016/1914 della Commissione, del 31 ottobre 2016, recante modifica delle direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE che stabiliscono modalità di applicazione rispettivamente dell'articolo 7 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio e dell'articolo 7 della direttiva 2002/55/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di piante agricole e delle specie di ortaggi (GUL 296 dell'1.11.2016, pag. 7).

